



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA - MESTRE

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIETROGRANDE	GIAN MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANNINI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARBIN	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 22

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2196/10

UDIENZA DEL

14/07/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

116/22/11

PRONUNCIATA IL:

14-07-11

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

18 LUG. 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2196/10 depositato il 15/11/2010
- avverso la sentenza n° 80/07/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

**controparti:**

[REDACTED]  
VIA FELTRINA 74 31100 TREVISO TV

**difeso da:**

BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

**difeso da:**

BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

**difeso da:**

BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV



SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2196/10

UDIENZA DEL

14/07/2011

ore 09:30

(segue)

[REDACTED]  
[REDACTED]

**difeso da:**  
BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

[REDACTED]  
[REDACTED]

**difeso da:**  
BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

[REDACTED]  
[REDACTED]

**difeso da:**  
BETTIOL GIANLUIGI  
E SARTORI GIULIANO  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010700845/2008 IRPEG + IRAP 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010701537/2008 IRPEF 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010701541/2008 IRPEF 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010701546/2008 IRPEF 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010701571/2008 IRPEF 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844010701572/2008 IRPEF 2003

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso, la società [REDACTED], con sede in Treviso, nella persona del legale rappresentante, Signor [REDACTED], ricorreva avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso, relativo a IVA, IRPEG e IRAP.

Eccepiva la società:

- in via preliminare, la nullità dell'avviso perché emesso prima della scadenza del termine per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212;
- l'errata applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d), dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 62 sexies del D.L. n. 331/93 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72;
- l'errata applicazione dell'art. 67 (ora 102) del TUIR sostenendo la piena deducibilità dell'ammortamento effettuato.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Proponevano tempestivi ricorsi anche i soci [REDACTED], avverso gli avvisi di accertamento loro notificati dall'Ufficio medesimo, che aveva presunto la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati in misura pari alle rispettive quote di partecipazione alla società suddetta.

Eccepivano i soci:

- l'illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione sotto diversi profili: violazione del combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per mancata allegazione della documentazione che comprovasse la pretesa impositiva, per erroneità e insufficienza della motivazione e per rinvio ad atti sconosciuti al contribuente, con violazione del diritto della difesa.
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento elevato a carico della società [REDACTED];
- arbitraria, irragionevole ed illegittima determinazione dei maggiori redditi ricostruiti dall'Ufficio;
- illegittima sottrazione dell'onere della prova;
- illegittima irrogazione delle sanzioni.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso, per ciascun ricorso, contestando tutti i motivi e le eccezioni sollevate dalle parti.

Con sentenza n. 80/07/09, pronunciata in data 1 luglio 2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, accoglieva i ricorsi riuniti, rigettando preliminarmente eccezione sollevata dalla parte per la presunta violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000, osservando che non esisteva alcun processo verbale per il 2003, ma solo una segnalazione.

Sosteneva la Commissione Provinciale, sulla prima ripresa concernente la non deducibilità delle quote di ammortamento del bene cava, che la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22/E del 6 maggio 2009, condivisa dal Collegio, aveva stabilito che le cave erano beni ammortizzabili.

Sul secondo rilievo, relativo ai maggiori ricavi ipotizzati dall'Ufficio, i giudici sostenevano che l'Ufficio supponendo per il 2003 una quantità di ghiaia estratta basata su una dichiarazione del Comune di Povegliano che invece riguardava una ricostruzione presuntiva del materiale estratto nel corso dell'intero decennio precedente, come aveva dimostrato la società contribuente.

Annullava pertanto l'avviso di accertamento della società [REDACTED] e, di conseguenza, gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci.

Avverso questa sentenza interponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, con ricorso presentato in data 15 novembre 2010, prestando acquiescenza con riferimento alla decisione sul rilievo riguardante la rivalutazione delle cave e l'ammortizzabilità delle stesse, in ossequio all'interpretazione fornita dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Circolare n. 22/E del 6 maggio 2009 e appellando sulla statuizione del secondo rilievo dell'avviso di accertamento, riguardante i maggiori ricavi conseguiti nell'anno 2003, pari a € 1.837.594,00, derivanti da una maggiore quantità di escavato.

Eccepiva l'Agenzia delle Entrate, la carenza di motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/92, perché la Commissione Provinciale, dopo aver affermato che l'Ufficio aveva agito correttamente basandosi su una dichiarazione rilasciata dalla parte al Comune, si era contraddetta e si era limitata ad osservare che la portata della dichiarazione era stata solo in seguito chiarita dalla ricorrente.

Sosteneva che i primi giudici avevano prestato credito alla giustificazione della ricorrente che aveva riferito trattarsi di una dichiarazione rilasciata ai fini di escavazione ex legge regionale n. 44/1982, senza tener conto che con tale

dichiarazione la parte si assumeva la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato ai fini della suddetta legge regionale e che essa andava messa a confronto con la comunicazione del Comune di Povegliano del 27 maggio 2003, che aveva rilevato alla data del 16 gennaio 2003 una differenza di escavato di mc. 234.019.

Osservava quindi l'Ufficio che la verifica del Comune si riferiva al 16 gennaio 2003, mentre la dichiarazione della società era intervenuta il 5 gennaio 2004 e faceva riferimento al quantitativo di ghiaia estratto nel 2003 che era di mc. 437.000.

Riteneva pertanto che da tale quantitativo potesse essere eventualmente decurtata la quota parte relativa al periodo 1 gennaio -16 gennaio 2003 (che andava calcolata sulla quantità dichiarata di mc. 437.000).

Non erano pertanto accettabili le conclusioni della Commissione Tributaria Provinciale che aveva ritenuto di sottrarre l'escavato dichiarato dal comune per gli anni precedenti di mc. 234.019 alla quantità dichiarata per l'anno 2003 dalla parte di mc. 437.000), senza illustrare il proprio percorso logico - intellettuale seguito e limitandosi a far propria la tesi difensiva avversaria, senza esprimere alcun ragionamento e non rendendo noti i motivi in base ai quali le eccezioni dell'Amministrazione non erano state ritenute condivisibili.

Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per carente, insufficiente e/o erronea motivazione. Con vittoria di spese.

Si costituivano la società [REDACTED] e i soci, rappresentati e difesi dal dott. Gianluigi Bettiol e dal dott. Giuliano Sartori, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso, elettivamente domiciliati nello studio del primo, con controdeduzioni presentate in data 16 dicembre 2010, sostenendo in primo luogo che l'Ufficio faceva ora acquiescenza sul primo rilievo concernente la rivalutazione e all'ammortizzabilità delle cave, nonostante già dal 2007 ben due Risoluzioni Ministeriali, emesse prima del p.v.c e degli accertamenti, avessero già interpretato in tal senso le norme e chiedevano di tenerne conto in sede di valutazione delle spese.

Sull'unico motivo di carenza di motivazione della sentenza, osservava che la stessa aveva tutti i requisiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, perché i primi giudici avevano vagliato sia le teorie dell'Ufficio che le prove addotte dalla società, suffragate da prove precise e inconfutabili.

Contestavano le affermazioni dell'Ufficio medesimo che nell'appello aveva sostenuto che i mc. di ghiaia estratti erano stati certificati dalle autorità comunali, quando invece

i metri cubi certificati riguardavano gli anni dal 1996 al 16 gennaio 2003 e non il solo anno 2003.

La lettera del Comune di Povegliano del 13 gennaio 2009, confermava che il comune aveva considerato, nella lettera inviata dalla società il 5 aprile 2004, sia il conguaglio degli anni precedenti al 2003 che lo scavo del 2003. Sostenevano quindi che ogni diversa interpretazione era frutto di congetture dell'agenzia delle Entrate.

Nel merito ripetevano i motivi esposti in primo grado sulle quantità estratte nel 2003, evidenziando come il comune avesse rilevato che, dal 1996 al 2003, gli importi sui quali erano stati pagati gli oneri, fossero inferiori al globale scavo, ma alla data del 16 gennaio 2003 e non alla data del 31 dicembre 2003 e, pertanto i metri cubi venduti nel 2003 dovevano essere calcolati per differenza tra i 437.000 metri cubi per i quali era stato pagato il contributo e i 234.019 metri cubi che si riferivano agli anni precedenti il 2003; pertanto il risultato complessivo dell'importo estratto per l'anno 2003 era pari a 202.981 metri cubi.

Ripetevano le argomentazioni concernenti i motivi di ricorso relativi alla nullità dell'accertamento e sui quali la Commissione Provinciale non si era pronunciata ritenendoli assorbiti.

Sui ricorsi dei soci, poiché l'Ufficio non aveva appellato sul punto, sostenevano il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Chiedevano pertanto di dichiarare:

- in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92; l'erroneità dell'appello stante la mancanza dei motivi specifici d'impugnazione; la formazione del giudicato sui motivi fondamentali della controversia;
- in via preliminare, confermare la pronuncia impugnata e per l'effetto dichiarare infondato ed erroneo l'avviso, laddove aveva rideterminato, senza alcuna prova, maggiori ricavi; appurare la mancata impugnazione della sentenza riguardante i soci, con conseguente definitività della sentenza relativa agli avvisi a questi notificati;
- in via principale, confermare la pronuncia impugnata e, in via subordinata, intimare all'Ufficio il rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio e condannare l'Ufficio al rimborso delle spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio osserva che la vertenza in appello riguarda solo il secondo rilievo dell'avviso di accertamento (della società), con cui l'Ufficio aveva contestato

maggiori ricavi conseguiti nell'anno 2003, pari a € 1.837.594,00, derivanti da una presunta maggiore quantità di escavato.

L'Ufficio, infatti, ha prestato acquiescenza sul punto della decisione concernente il rilievo riguardante la rivalutazione delle cave e l'ammortizzabilità delle stesse, in ossequio all'interpretazione fornita dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Circolare n. 22/E del 6 maggio 2009.

L'unico motivo d'impugnazione formulato dall'Ufficio, sulla carenza di motivazione della sentenza in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, è peraltro infondato.

Infatti, la Commissione Provinciale, dopo aver affermato che l'Ufficio aveva agito correttamente nel basarsi sulla dichiarazione del Comune di Povegliano del 5 gennaio 2004, ha poi accertato, sulla base delle prove fornite dalla società contribuente e la dichiarazione dello stesso Comune del 13 gennaio 2009, che il maggiore quantitativo contestato dall'Ufficio si riferiva agli anni precedenti ~~in~~ 2003 e che il quantitativo denunciato con a lettera del 5 gennaio 2004 (ai fini della Legge Regionale n. 44 del 1982) comprendeva sia l'escavato del 2003 che quello degli anni precedenti, su cui il Comune aveva chiesto il conguaglio delle somme da versare. a

L'iter logico-giuridico seguito dai primi giudici è pertanto chiaro ed esaustivo e non contrasta con il citato art. 36 del D.Lgs. n. 546/92.

Nel merito il Collegio comunque osserva che, dalla lettura della documentazione agli atti, non emergono elementi nuovi rispetto a quanto deciso dai primi giudici.

L'Ufficio, infatti, sulla base della comunicazione del Comune di Povegliano del 27 maggio 2003, che aveva accertato alla data del 16 gennaio 2003 un maggior quantitativo escavato di mc. 234.019, confrontata con la dichiarazione della società contribuente del 5 gennaio 2004 (che aveva dichiarato per l'anno 2003 il quantitativo di mc 437.000), ha interpretato la successiva dichiarazione dello stesso Comune del 13 gennaio 2009, che aveva precisato *"di aver considerato il quantitativo di ghiaia di mc 437.000 sia come scavato di competenza dell'anno 2003 che come conguaglio dello scavo degli anni precedenti, di cui con nota prot. 6190 del 27 gennaio 2003 era stato chiesto il saldo"*, come conferma della quantità di estratto dichiarata di mc 437.000.

Il Collegio, dalla lettura della surrichiamata lettera del Comune di Povegliano prot. n. 6190, che così afferma: *"Da una verifica eseguita da tecnici specializzati, risulta che il quantitativo di ghiaia estratta dalla cava [redacted] alla data del 16.01.2003, è di metri cubi 6.267.019 contro un dichiarato di mc. 6.033.000 (vedi riepilogo* M

allegato). Pertanto codesta ditta dovrà corrispondere a Comune in diritti di escavo alla differenza di mc. 234.019...omisiss....", confrontata con la lettera dello stesso Comune prot 248 del 13 gennaio 2009, non può che confermare quanto dai primi giudici accertato e cioè che il quantitativo di mc. 234.019, si riferisce agli anni precedenti il 2003 (come appare evidente dal prospetto allegato alla comunicazione stessa) e deve essere detratto dai mc. 437.000 denunciati, su cui la ditta ha pagato i diritti di escavo al Comune, a conguaglio delle maggiori escavazioni accertate dal Comune medesimo.

L'appello deve pertanto essere respinto e confermata la sentenza impugnata.

Le spese, che vanno calcolate tenendo conto della parziale acquiescenza dell'Ufficio soccombente, sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso, al pagamento delle spese, sono liquidate in complessivi € 36.646,88, più IVA e CPI.

Venezia - Mestre, addì 14 luglio 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

